

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36

00157 Roma

Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale –
Divisione 4
Via Caraci, 36

00157 Roma

Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie
Via Caraci, 36

00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

FERROVIE NORD spa
Piazzale Cadorna, 14

20123 Milano

IMPRESE FERROVIARIE
(elenco allegato)

Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

Costruttori di veicoli ferroviari
(elenco allegato)

Loro Sedi

Verificatori indipendenti di sicurezza
(elenco allegato)

Loro Sedi

Associazioni di settore
(elenco allegato)

Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali
(elenco allegato)

Loro Sedi

Centri di formazione riconosciuti
(elenco allegato)

Loro Sedi

**Oggetto: Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 247 - Quesito applicativo dell'art. 27 -
Conversioni**

Allegati: 1 (nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 marzo 2012, prot. n°
976/RU)

Si trasmette in allegato la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario – Divisione 5, di risposta a quesiti interpretativi sull'applicazione dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247.

Alla luce della suddetta nota, a parziale modifica di quanto riportato al punto 6 (Conversioni) del Decreto di questa Agenzia n. 8/2011, per il rilascio delle Licenze ai macchinisti che alla data del 14 Gennaio 2012 erano già in possesso di una abilitazione alla condotta dei tipi B, C, D, E ed F (ex Disposizione di RFI n.31/2000) o al personale in formazione il cui corso sia iniziato prima di tale data (comma 3 dell'art. 27 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247), il requisito del titolo di studio si intende soddisfatto con il possesso di una abilitazione alla condotta dei suddetti tipi o con l'avvenuta comunicazione a questa Agenzia dell'inizio del corso in data antecedente al 14 gennaio 2012 (comma 3 dell'art. 27 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247).

Questo provvedimento ha impatto sul punto 6 del decreto ANSF n. 8/2010

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario

Divisione 5

 ANSF Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n° ANSF 02483/12

Firenze 11-04-2012

Prot. u- 976/RU
DEL 13 MAR. 2012

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Piazza della Stazione, 45
50123 - Firenze

**Oggetto: Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247
Quesiti applicativi dell'art. 27**

Sono pervenute a questa Direzione alcuni quesiti interpretativi sull'articolo 27 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247, che definisce un periodo di transizione e l'attuazione progressiva di quanto disposto nel decreto stesso relativamente alle licenze ed ai certificati dei macchinisti addetti alla condotta nel sistema ferroviario nazionale.

Nello specifico alcune imprese ferroviarie hanno chiesto chiarimenti sulla salvaguardia nella conversione delle abilitazioni di condotta concesse antecedentemente al 14 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c).

Nel merito, al suddetto articolo è previsto che le abilitazioni di condotta concesse antecedentemente al 14/01/2012 sono salvaguardate ai fini della conversione in conformità al decreto stesso e che i soggetti emittenti le licenze ed i certificati devono tener conto delle competenze professionali già acquisite da ciascun macchinista, di modo che l'obbligo di conformità delle abilitazioni al decreto in oggetto entro il 14/01/2017 non generi inutili oneri amministrativi o finanziari.

Per quanto riguarda la licenza, rilasciata da codesta Agenzia, si ritiene che i requisiti di base previsti all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), debbono essere dimostrati dal richiedente al momento della richiesta di conversione delle abilitazioni.

La salvaguardia prevista dal D.Lgs. con riguardo alla conversione delle abilitazioni alla condotta già possedute alla data del 14/01/2012 si deve intendere rivolta essenzialmente al requisito relativo al titolo di studio, previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a), la cui mancanza non può ritenersi quindi ostativa alla conversione.

Quanto sopra fatto salva la facoltà dell'Agenzia, ove riterrà necessario, ai fini della conversione di licenze e certificati già in possesso dei macchinisti, di decidere se dovranno essere effettuati ulteriori esami e/o formazione supplementare relativamente alle competenze professionali generali.

Codesta Agenzia vorrà apportare le opportune variazioni alla propria procedura in materia coerentemente con la presente nota, avendo cura di informare delle modifiche tutte le imprese ferroviarie.

Il Direttore Generale
Dr.  arente

Div5/GM